

LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71 - DISPOSIZIONI A TUTELA
DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL
FENOMENO DEL CYBERBULLISMO.

OBIETTIVO DELLA
LEGGE INTENDE
CONTRASTARE IL
FENOMENO DEL
CYBERBULLISMO
TRAMITE

**AZIONI di CARATTERE preventivo e
con una strategia di attenzione**

**TUTELA ed EDUCAZIONE nei confronti
dei minori coinvolti**, sia nella posizione di
vittime sia in quella di responsabili di illeciti

ASSICURA l'attuazione degli
INTERVENTI senza distinzione di età
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

INDICE

Art. 1 Finalità e definizioni

Art. 2 Tutela della dignità del minore

Art. 3 Piano di azione integrato

Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

Art. 6 Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48 (fondi destinati alla Polizia Postale)

Art. 7 Ammonimento

ART. 1 FINALITÀ E DEFINIZIONI

Il cyberbullismo è «*qualunque forma di:*

- *pressione,*
 - *aggressione, (581 c.p.)*
 - *molestia,*
 - *ricatto, (629 c.p.)*
 - *ingiuria,*
 - *denigrazione,*
 - *diffamazione, (594 c.p.)*
 - *furto d'identità, (494 c.p.)*
 - *alterazione,*
 - *acquisizione illecita,*
 - *manipolazione,*
- trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzazione per via telematica,
 - diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in pericolo». (Art. 1 co.1)

ART. 2 TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL MINORE



CHI:



minore
ultraquattordicenne

ciascun genitore o soggetto
esercitante la responsabilità
del minore

puo' inoltrare UN'ISTANZA PER
L'OSCURAMENTO, LA RIMOZIONE O IL
BLOCCO DI QUALSIASI ALTRO DATO
PERSONALE DEL MINORE



AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE
DEL SITO INTERNET O DEL SOCIAL MEDIA

I gestore del sito internet o del social media

ART. 2 TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL MINORE

ENTRO 24 ORE successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico e oscurato, rimosso o blocco l'insulto

ed entro 48 ore non vi abbia provveduto, non sia possibile identificare il gestore del sito internet

l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al **Garante per la protezione dei dati personali**, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

epidemia silenziosa: infatti dalle 235 denunce del 2016, si è passati agli **oltre 350 casi del 2017**

La norma chiama sia il Garante, sia la Polizia postale ad intraprendere non solo le azioni riparatorie su istanza dei minori che si ritengano vittime di atti di cyberbullismo (come l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti a loro riferiti e diffusi in rete) ma anche a educare i giovanissimi a un utilizzo consapevole e corretto del web, affiancando le istituzioni scolastiche nella loro opera educativa e di sensibilizzazione

Per evitare che il video condiviso su WhatsApp venga pubblicato anche sui Social network o su Youtube, col rischio di diventare virale, ancora una volta il genitori dovrebbe informare il dirigente scolastico, in modo da avvisare tutti i ragazzi coinvolti e i loro genitori, **chiedendo la cancellazione del video.**

in quanto anche la sua conservazione e diffusione configura il reato di trattamento illecito dei dati personali, punito dall'art. 167 del D.lgs 196/2003

ART. 3 PIANO DI AZIONE INTEGRATO

le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgono primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

ART. 4 LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

Le linee di orientamento che includono per il triennio 2017-2019 sono:

1. la Circolare del MIUR D.G.S.I.P. n. 964 del 24 febbraio 2017 - prevede per ogni istituzione scolastica di competenza **nomini** un docente referente per il bullismo e il cyberbullismo, il quale può anche avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;

CIRCOLARE MIUR DGSIP N. 964 DEL 24.2.2017 REFERENTI BULLISMO

Elementi della Circolare:

1. nomina di un docente referente per il bullismo e il cyberbullismo;
2. **il fine** è programmare attività di informazione sui temi della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
3. il “*docente referente*” ha il compito di **coordinare** le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo;

ART. 4 LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

- A. la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di *ex* studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- B. 5. la **previsione** di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- C. 6. un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 4 LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

D. le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

ART. 5 INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, SANZIONI IN AMBITO SCOLASTICO E PROGETTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO

nel caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, non penalmente rilevanti, è prevista **l'informativa alle famiglie**, ovvero **l'obbligo da parte del dirigente**, responsabile dell'istituto, di **informare** tempestivamente i **genitori** o i **tutori dei minori coinvolti** e di **attivare adeguate azioni educative**.



le **sanzioni** disciplinari saranno **proporzionate** agli atti compiuti,

regolamenti delle istituzioni scolastiche

patto educativo di corresponsabilità previsto nello statuto degli studenti della scuola secondaria.



ART. 7 AMMONIMENTO

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli:

- **594 ingiuria** (*Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7*);
- **595 diffamazione**;
- **612 minaccia del codice penale**;
- **167 del codice per la protezione dei dati personali**,

commessi, mediante la rete internet, da minorenni di **età superiore agli anni quattordici** nei confronti di altro minorenne, è **applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8**, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

ART. 7 AMMONIMENTO

si ricorda che

**Ai fini
dell'ammonimento il
Questore**

1) convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale

2) tramite l'ammonimento orale lo invita/consiglia a tenere una condotta conforme alla legge

PRIME LINEE INTERPRETATIVE DELLA LEGGE DEL 29 MAGGIO 2017 N.71 RECANTE
"DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL
FENOMENO DEL *CYBERBULLISMO*".

All'interno dell'art. 7 Ammonimento va evidenziato:

- A. il provvedimento è **finalizzato** sia a **prevenire** il ricorso alla sanzione penale, sia a **rendere** il minore più **consapevole** del **disvalore del proprio atto**;
- B. **ha carattere preventivo**, in quanto la misura **sia adottata prima che venga proposta querela** o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, nonché per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante la rete Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne.

PRIME LINEE INTERPRETATIVE DELLA LEGGE DEL 29 MAGGIO 2017 N.71 RECANTE
"DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL
FENOMENO DEL *CYBERBULLISMO*".

Per "gestore del sito "internet"

si intende:

il prestatore di servizi della società d'informazione, cura la gestione di un sito in cui possono manifestarsi fenomeni di *cyberbullismo*.

PRIME LINEE INTERPRETATIVE DELLA LEGGE DEL 29 MAGGIO 2017 N. 71 RECANTE
"DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL
FENOMENO DEL *CYBERBULLISMO*".

Sono esclusi dall'applicazione del provvedimento:

1. **gli access provider** (cioè i provider che forniscono connessione a Internet, come Vodafone o Telecom Italia);
2. **cache provider**, cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti web, e motori di ricerca, in coerenza con il principio di non responsabilità per i contenuti memorizzati affermato dagli articoli 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching) e 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting) del citato decreto legislativo.